



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II - Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

Ai gestori delle scuole paritarie della Basilicata
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. di Potenza e Matera
LORO SEDI

Al sito Web dell'U.S.R.

Oggetto: Disposizioni per la presentazione delle Istanze di riconoscimento della parità scolastica dall'anno scolastico 2022/2023, di istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, di nuove classi/corsi di scuola primaria e secondaria di I e II grado, di classi collaterali, revoche di parità scolastica.

1. ISTANZE RICONOSCIMENTO DELLA PARITA' SCOLASTICA

Al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, con la presente si forniscono indicazioni, nonchè l'allegata **modulistica** predisposta per la presentazione delle **istanze di riconoscimento della parità scolastica e per quelle di attivazione di nuovi corsi o di nuove classi/sezioni, di classi collaterali e revoche della parità scolastica a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.**

Con Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 - "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento" in applicazione del D.M. del 29 novembre 2007 n. 267, è stata disciplinata la procedura per il riconoscimento e il mantenimento della parità, di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62.

L'istanza può essere inoltrata sia per le scuole già funzionanti come scuole non paritarie sia per le scuole di nuova istituzione che attiveranno il funzionamento all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta.

Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.

Come previsto dalla Legge n. 62 del 10.03.2000 art. 4 lettera f), occorre specificare nell'istanza se la parità viene richiesta per l'intero corso o per la sola classe prima in previsione del completamento del corso.



Si precisa che, ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità non può essere riconosciuta a singole classi. Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. del 29 novembre 2007, n. 267, anche per l'istituzione di corsi serali, il Direttore Generale emana apposito provvedimento di riconoscimento della parità scolastica.

L'istanza va inoltrata entro e non oltre il 31 marzo 2022 (D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008 art. 3.4), corredata dagli allegati, **all'indirizzo PEC dello scrivente Ufficio:** drba@postacert.istruzione.it o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio II – Piazza delle Regioni, s.n.c., – 85100 Potenza.

L'istanza deve essere presentata dal Soggetto Gestore, se persona fisica, o dal Rappresentante Legale (se il gestore è un ente pubblico o privato) in possesso dei requisiti di cui all'art. 353 Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; in particolare il richiedente deve essere cittadino italiano, deve aver compiuto il trentesimo anno di età e deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali (art. 3.1 D.M. n. 83 del 10.10.2008); è fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea.

Nella suddetta istanza dovrà essere specificato quanto segue:

- sede legale dell'Ente Gestore
- denominazione che intende assumere
- tipologia di scuola cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti
- indirizzi o corsi serali attivati o che si intende attivare nell'anno scolastico **2022/2023**.

Il riconoscimento ha valore permanente, tuttavia il gestore o il rappresentante legale è tenuto a dichiarare, **entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio Scolastico Regionale la permanenza del possesso dei requisiti richiesti** dalle norme vigenti.

Il gestore o rappresentante legale dovrà altresì comunicare tempestivamente, "ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa" (passaggio di gestione, cambio del legale rappresentante o del coordinatore delle attività didattiche, trasferimento di sede, intitolazione, ecc.).

La richiesta di riconoscimento della parità dovrà contenere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla legge 62/2000 e richiamati dai Decreti Ministeriali n. 267/07 e n. 83/08 (vedere modello allegato alla presente circolare) e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

A) Se il Gestore è un Ente Ecclesiastico

- Nulla osta della competente autorità ecclesiastica.

Certificato della Prefettura o della Cancelleria del Tribunale che attesti l'esistenza dell'Ente e la legale rappresentanza o, in alternativa, equivalente attestazione della Curia vescovile competente.

B) Se il Gestore è un Ente Locale

- Atto deliberativo adottato secondo il rispettivo ordinamento.

C) Se il Gestore è persona fisica

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, di non essere pubblico dipendente;
- Curriculum personale.
- Copia del codice fiscale.

D) Se il Gestore è una Società

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
- Copia della visura camerale.

Tutti gli Enti Gestori, pubblici e privati dovranno produrre

1. Dati relativi all'ente, dati fiscali ed altre certificazioni
2. Copia del codice fiscale.
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante attestante l'appartenenza o meno al gruppo dei soggetti giuridici senza fini di lucro, di cui all'art. 3 del D. M. 21 maggio 2007.
4. Il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore dovrà attestare tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio: nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, di non essere pubblico dipendente, curriculum personale; copia del codice fiscale personale.
5. Fotocopia del documento d'identità della persona che presenta la richiesta, sia Gestore persona fisica sia Rappresentante Legale di Ente Pubblico o Privato.
6. Se il Gestore persona fisica o il Legale Rappresentante di Ente Pubblico o Privato intendono delegare un proprio rappresentante alla presentazione della domanda, la delega dovrà essere allegata alla richiesta firmata in originale e accompagnata dalla fotocopia del documento di identità sia del delegante sia del delegato.

Didattica

7. Copia del Progetto Educativo della scuola (P.E.I.) firmato dal Gestore o dal Rappresentante Legale che ne dichiara la conformità ai principi costituzionali.



8. Linee essenziali del P.O.F. firmato dal Gestore o dal Rappresentante Legale che ne dichiara la conformità agli ordinamenti scolastici vigenti.
9. Dichiarazione firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale che attesti la costituzione e la composizione degli organi Collegiali; in caso di scuola secondaria di II grado dovrà essere garantita la stesura dello Statuto delle studentesse e degli studenti ai sensi del DPR n. 249/1998 e successive modifiche.
10. Piano Orario settimanale/annuale delle lezioni attivato a decorrere dal **1° settembre 2022** e per le scuole secondarie di II grado dovrà contenere il relativo sviluppo quinquennale.

Classi - alunni - docenti

11. Prospetto delle classi/sezioni previste ed elenco degli iscritti a ciascuna classe/sezione con data e luogo di nascita, inclusi gli alunni con disabilità, in possesso di idonea certificazione.
12. Nominativo del coordinatore delle attività educative e didattiche completo di dati anagrafici con indicazione del titolo di studio e delle esperienze professionali nel campo educativo e didattico, corredato da copia del documento d'identità personale.
Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie il coordinatore didattico deve essere in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente; nelle scuole secondarie di I e II grado deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente (D.M. n. 83/2008 art. 6.7).
13. Elenco nominativo del personale docente, completo di dati anagrafici, titolo di studio, abilitazione conseguita, materia insegnata, tipologia di contratto di lavoro applicato, durata del contratto di lavoro. Si precisa che il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalle Diocesi non è soggetto a stipula di contratto individuale di lavoro.
14. Dichiarazione firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale che impegni la scuola a rispettare le disposizioni in ordine alla costituzione di corsi completi.
15. Elenco nominativo del personale non docente con l'indicazione del titolo di studio posseduto e delle funzioni svolte.

E' fatto, altresì, obbligo al Rappresentante Legale di inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie (SIDI), nelle rilevazioni integrative "Docenti scuole paritarie" e "Funzionamento scuole paritarie", gli esiti degli esami, nell'anagrafe degli alunni, relativamente alle scuole del primo e secondo ciclo, e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare.

Locali scolastici -

16. Documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto di affitto, comodato d'uso ecc.) e durata della medesima.



17. Pianta planimetrica dell'edificio scolastico, redatta da un tecnico abilitato, in cui siano evidenziati i locali destinati all'attività della scuola per cui viene richiesta la parità scolastica con l'indicazione del numero massimo di alunni accoglibili per aula.
18. Certificato di idoneità igienico – sanitario dei locali rilasciato dalla competente ASL, che attesti del numero massimo di alunni accoglibili per aula (vedi punto 17).
19. Autorizzazione igienico – sanitaria al funzionamento del servizio mensa.
20. Certificato di agibilità ad uso scolastico rilasciato dal Comune, ovvero relazione tecnica giurata e asseverata rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza che attesti l'idoneità della struttura scolastica rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e d'igiene dei locali scolastici.
21. Documentazione relativa allo stato di adeguamento dell'edificio alle norme antincendio.
22. Documento di valutazione dei rischi (D.L. vo n. 81/08).
23. Elenco degli arredi ed attrezzature tecniche idonei, in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia d'igiene e sicurezza.

L'Ufficio Scolastico Regionale, verificate la regolarità delle dichiarazioni rese, la completezza della documentazione prodotta, nonché gli esiti degli eventuali accertamenti ispettivi, emetterà il decreto di riconoscimento della parità o di diniego della stessa entro il **30 giugno 2022**.

Gli effetti giuridici decorreranno dal **1° settembre 2022**.

A seguito del riconoscimento della parità la scuola non statale paritaria entra a far parte del Sistema Nazionale d'Istruzione e viene inserita nell'Anagrafe Nazionale delle scuole paritarie.

2. - ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA- ATTIVAZIONE DI NUOVI CORSI COMPLETI O A PARTIRE DALLA PRIMA CLASSE IN PREVISIONE DELL'ATTIVAZIONE DI UN CORSO COMPLETO (PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO) - ATTIVAZIONE DI CLASSI INIZIALI e/o INTERMEDIE PER SDOPPIAMENTO - ATTIVAZIONE DI CLASSI QUINTE COLLATERALI IN SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI II GRADO - SOSPENSIONE DI FUNZIONAMENTO CLASSI - CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA

Acquisite le domande di nuove iscrizioni, i Gestori/Rappresentanti legali delle scuole paritarie di ogni ordine e grado potranno presentare richiesta, secondo quanto previsto dai DD.MM. n. 267/07 e n. 83/08 citati:

- di attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia;
- di attivazione di nuovi corsi completi o a partire dalle classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo (primarie e secondarie di primo e secondo grado);
- in via eccezionale, di sdoppiamento di classi iniziali e intermedie e di attivazione di classi quinte collaterali;
- di sospensione di funzionamento classi – cessazione attività della scuola.



2.1 - Attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria.

I Gestori/Rappresentanti legali che intendono avviare nuove sezioni per l'anno scolastico **2022-2023** dovranno farne richiesta a questo Ufficio Scolastico Regionale entro il **30 Settembre 2022**.

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante la presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e sezione/i (pianta planimetrica e certificato idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula), l'elenco nominativo dei bambini completo della data e luogo di nascita, nonché l'elenco dei docenti, completo dei dati anagrafici e del titolo di studio e di abilitazione posseduti.

2.2 -Attivazione di nuovi corsi completi o a partire dalle classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo.

Le scuole paritarie (primarie e secondarie di I e II grado) che intendono avviare nuovi corsi completi o nuove prime classi, in previsione dell'attivazione di un corso completo, presenteranno apposita richiesta a questo Ufficio Scolastico Regionale, entro il termine del **30 aprile 2022**.

Le richieste debbono essere corredate dalla seguente documentazione attestante:

- a) la presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula);
- b) l'elenco nominativo degli alunni iscritti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito;
- c) l'elenco nominativo dei docenti completo dei rispettivi dati anagrafici, titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento.

2.3 - Attivazione classi iniziali e intermedie per sdoppiamento.

Le scuole primarie e secondarie di I e di II grado paritarie, che, per motivi oggettivi, non possono integrare nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, potranno chiedere a questo Ufficio, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi iniziali o intermedie (punto 4.7 D.M. n. 83/08).

Non saranno accolte richieste presentate oltre tale termine, scaduto il quale, i Gestori/Rappresentanti legali potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, **non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato**. Le richieste, complete delle motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni, debbono essere corredate dalla documentazione attestante:

- a) la presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e classe/i (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula);



- b) l'elenco nominativo degli alunni iscritti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito o della scuola di provenienza;
- c) l'elenco nominativo dei docenti completo dei rispettivi dati anagrafici, titolo di studio e abilitazione posseduta e della materia di insegnamento.

2.4 - Attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado.

I Gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, a causa **della impossibilità di inserire nelle classi esistenti neoiscritti**, abbiano la necessità di attivare una classe quinta collaterale (nel limite di una sola per istituto), possono presentare apposita istanza a questa Direzione Generale (punto 4.8 D.M. n. 83/2008) **entro e non oltre l'avvio dell'anno scolastico 2022-23**.

Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine suindicato, scaduto il quale i Gestori/Rappresentanti legali potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, **non potendosi costituire classi collaterali ad anno scolastico iniziato**.

Le richieste, complete di adeguate e congrue motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni, debbono essere corredate dalla documentazione attestante:

- a) la presenza di locali idonei ad accogliere la classe collaterale (pianta planimetrica e certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula);
- b) l'elenco nominativo degli alunni iscritti alla classe quinta con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del titolo di studio posseduto e della scuola ove lo stesso è stato conseguito o della scuola di provenienza;
- c) l'elenco nominativo dei docenti completo dei dati anagrafici, titolo di studio e di abilitazione posseduta e della materia di insegnamento, in presenza di nuovi assunti.

Si ritiene necessario precisare, in merito all'attivazione di classi collaterali, con particolare riferimento alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado, che **l'art. 1 comma 4 lettera f) della legge 10 marzo 2000, n. 62, sancisce il principio che la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi ad iniziare dalla prima classe**.

Le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate come impreviste evenienze, a sottolinearne il carattere del tutto eccezionale e residuale. Il numero di classi collaterali, quindi, non può essere superiore all'unità altrimenti, oltre ad essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi.

Pertanto, in tale contesto, non possono essere ricompresi gli esami di idoneità che costituiscono eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario.



E' fatto divieto ai Gestori di attivare nuove sezioni/classi, nuovi corsi, classi per sdoppiamento e classi quinte collaterali senza aver preventivamente ottenuto il relativo decreto autorizzativo da parte di questo Ufficio.

2.5 - Sospensione di funzionamento classi per sopraggiunti motivi - cessazione attività della scuola

In caso di mancata attivazione di una o più classi il Rappresentante Legale della scuola interessata invierà all'Ufficio Scolastico Regionale apposita comunicazione entro l'avvio del nuovo anno scolastico (**31 agosto 2022**) utilizzando il modello appositamente predisposto.

Si rammenta che la mancata attivazione della stessa classe del corso base per più di due anni consecutivi è motivo di revoca del riconoscimento della parità. Le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso di studi.

In caso di cessazione dell'attività della scuola paritaria, il Rappresentante Legale entro il 31 Marzo 2022 deve darne comunicazione con l'allegato modulo all'Ufficio Scolastico Regionale e per conoscenza all'Ambito Territoriale competente.

Questo USR prenderà atto della chiusura con effetto dal 1° settembre successivo.

L'ambito Territoriale competente procederà alla cancellazione della scuola dall'Anagrafe delle Scuole Paritarie (portale Sidi del Ministero), disponendo contestualmente il deposito degli atti presso altra istituzione scolastica, possibilmente dello stesso ordine e grado.

Allegati n. 6

- 1) Modello domanda riconoscimento parità
- 2) Modello-attivazione-sezioni-scuola-dell'infanzia
- 3) Modello-comunicazione-di-sospensione-sezioni-classi
- 4) Modello-attivazione-classi-corsi-e-classi-collaterali
- 5) Modello-comunicazione chiusura e richiesta revoca parità scolastica
- 6) Informativa Trattamento Dati da inserire nelle Istanze di Riconoscimento parità

IL DIRIGENTE

- *Claudia DATENA* -

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse